

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3
L.R. 19/2007 E S.M.I. E PER L’AZIENDA USL VALLE D’AOSTA CIG
B7780A6BC9 (GARA 049-2025).**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00 = i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Responsabile ad interim della Direzione Appalti, arch. Piermaria Livio TOMASINI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A. o Società o Amministrazione*”)

E

ICR S.p.A., sede legale in Roma, Via della Pisana n. 437, capitale sociale Euro 260.000,00 = int.vers., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05466391009, P. IVA 05466391009, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via della Pisana n. 437, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante sig. Fabio MALIZIA (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) La L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

b) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con determinazione del Direttore Appalti

prot. n. 199 del 27 giugno 2025 in esecuzione dei compiti assegnati dalla Regione Piemonte ha indetto una procedura aperta ex art. 71 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la stipula di una convenzione avente ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL della Valle d'Aosta mediante il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

c) Con determinazione del Direttore Appalti n. 352 del 31 ottobre 2025, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato l'appalto alla società ICR S.p.A. per un importo - per un periodo di 24 mesi - pari a € 1.579.054,296 oneri di legge e IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a € 0,00, avendo lo stesso formulato il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, pari al 35,28466%.

d) La stipulazione della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione, né impegna, S.C.R. - Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, avendo la medesima Convenzione il solo scopo di stabilire in via preventiva per le parti, le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi l'effettivo fabbisogno da parte delle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'ordinativo di fornitura.

e) Il Fornitore non vanta alcun diritto in ordine all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione né in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo della stessa o delle eventuali opzioni attivabili.

f) Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione

definitiva per un importo di Euro 63.162,17, prestata mediante polizza assicurativa n. PC3VZ7D6, rilasciata da Zurich Insurance Europe AG a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione stessa la quale, ai sensi di quanto indicato all'art. 2 – Efficacia e durata della garanzia lett. a) *“Decorre dalla data di stipula del contratto”*.

g) Il Fornitore ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e sm.i. pari ad euro 250,00.

h) Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto al paragrafo 8.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato almeno un numero di telefono dedicato ed un indirizzo e-mail.

i) Il Fornitore ha comunicato il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, come previsto dal paragrafo 8.2.2 del Capitolato Tecnico.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il bando, il disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 di S.C.R.

Piemonte S.p.A., la documentazione tecnica e l'offerta economica presentata in gara Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria tradizionale ed a ridotto impatto ambientale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e s.m.i. e per l'Azienda USL Valle d'Aosta per complessivi max Euro 2.684.392,30 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad € 0,00 (00/zero).

2. Con la stipula della presente convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire cancelleria tradizionale ed a ridotto impatto ambientale, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato al precedente comma 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun prodotto di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun prodotto di cancelleria a ridotto impatto ambientale, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede di gara e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di

cancelleria tradizionale ed a ridotto impatto ambientale oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

4. La fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui sopra. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che intende acquistare;
- eventuali personalizzazioni (ove disponibile) dei prodotti che intende acquistare;
- ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 8.1.1 del Capitolato Tecnico;
- riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, i quali vengono emessi secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di **24 (ventiquattro)** mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

2. La stessa può essere rinnovata ad insindacabile giudizio di S.C.R. Piemonte S.p.A., alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori **12 (dodici) mesi**. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

4. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

5. Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire il servizio di sostituzione dei prodotti di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli

Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, e dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo mail o tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure a mezzo NSO (solo per le Aziende sanitarie aderenti).

2. Per dare esecuzione alla fornitura dei prodotti, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) le quantità richieste suddivise per prodotto da consegnare;

(ii) CIG derivato;

(iii) i luoghi di consegna;

(iiii) gli estremi per la fatturazione;

(iiiii) l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se persona diversa dal RUP;

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

4. Su richiesta del Fornitore, il RUP dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione della fornitura; tale certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e dalla normativa vigente.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della presente Convenzione;

b) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

c) consegnare la cancelleria tradizionale ed a ridotto impatto ambientale nelle modalità indicate al punto 8.1 del Capitolato Tecnico;

d) erogare la fornitura oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

e) sostituire i prodotti nelle modalità indicate al punto 7 del Capitolato Tecnico;

f) fornire l'assistenza nelle modalità indicate al punto 8.2. del Capitolato Tecnico;

g) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 9 del Capitolato Tecnico;

h) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

i) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di

privativa vantati da terzi.

ART. 6 – TRASPORTO E CONSEGNA

1. Le attività di trasporto e consegna di cancelleria tradizionale ed ecologica relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ai punti 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. Gli imballaggi dei prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) l'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano, in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma **UNI EN ISO 1043-1:2002** che fornisce abbreviazioni e simboli per le materie plastiche e le loro componenti e al rapporto del Comitato Europeo di Normazione **CEN/CR 14311:2002** *“Packaging - Marking and material identification system”*.

b) l'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica. Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta “FSC® Riciclato” (oppure “FSC® Recycled”) o “Riciclato PEFC™” (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma **UNI EN ISO 14021:2016**, verificata da un organismo di

valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

c) L'imballaggio di ciascun collo dovrà, inoltre, garantire l'integrità finale dei prodotti. L'Amministrazione Contraente potrà rifiutare la consegna dei prodotti consegnati in colli non integri.

d) Ogni confezione ed imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- codifica indicata nel catalogo offerto;
- nome e indirizzo del fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei Prodotti in esso contenuti.

2. Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i Prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

ART. 7 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA, FUORI PRODUZIONE, VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E VARIAZIONE DEL NUMERO DI PEZZI NELLA CONFEZIONE

Conformemente a quanto indicato ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, del Capitolato tecnico:

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock di uno o più prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo articolo 11, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni e, comunque, **entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso la

temporanea indisponibilità dei prodotti non potrà protrarsi per **più di 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11. Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi di cui al paragrafo 8.1.2 del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto è uscito di produzione;
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, eventualmente, il campione del prodotto proposto in sostituzione. S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con

quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

3. Non è prevista la richiesta di “sostituzione di prodotto” per quei prodotti che abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.

In tal caso, ai sensi del par. 7.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare una comunicazione a S.C.R. – Piemonte S.p.A. contenente:

- dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di produzione, mantenendo invariato il codice prodotto. Qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in conformità al paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico;

- nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate.

Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad inviare un campione del nuovo prodotto, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Il prodotto dovrà mantenere le medesime condizioni di prezzo.

4. Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun prodotto non può essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è valutabile ed accettabile da S.C.R. – Piemonte S.p.A. solo per confezioni originali.

In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione a S.C.R. – Piemonte S.p.A.

A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:

- dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione;
- scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.

Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore invierà un campione della nuova confezione, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della documentazione e dell'eventuale campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. invierà comunicazione al Fornitore circa l'accettazione o meno della variazione.

Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella nuova confezione.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

SCR si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 9 – VERIFICA IN CORSO DI FORNITURA

1. Oltre alla verifica preventiva, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva, nel corso della durata della Convenzione, la facoltà di prelevare dei campioni del materiale consegnato alle singole Amministrazioni contraenti, al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la “Tabella dei Prodotti”, le schede tecniche presentate e con i campioni verificati e accettati. In caso negativo della verifica, S.C.R. – Piemonte S.p.A. applicherà una penale così come definita al successivo articolo 11.

2. Pari facoltà è riservata alternativamente alle singole Amministrazione contraenti che, in occasioni dell'esecuzione di Ordinativi di Fornitura, potranno effettuare unilaterali verifiche di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di conformità dei prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara, e comunque, con i requisiti minimi indicati nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato 1, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

3. La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti dal Fornitore in sede di gara, documentata in un apposito “Verbale di verifica ispettiva”, dà luogo all'attivazione delle pratiche di

reso, di cui al paragrafo 8.1.4 del capitolato Tecnico, dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati.

ART. 10 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà calcolato, IVA esclusa, per ciascun prodotto di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun prodotto di cancelleria ecologica, sulla base del relativo prezzo unitario offerto, indicato in Offerte economica e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale. I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Tali corrispettivi dovranno essere corrisposti entro i termini di pagamento previsti dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e norme collegate.

4. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. Si impegna inoltre a trasmettere, agli enti aderenti alla convenzione di che trattasi, i riferimenti del conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

5. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso verifica del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

6. È fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

7. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna dei prodotti.

8. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

Art. 10.1 – Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione della Convenzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle voci costituenti la fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, S.C.R. Piemonte utilizzerà l'Indice dei Prezzi al Consumo [09541] Articoli di cartoleria.

Il suddetto indice è stato individuato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'attività oggetto

dell'appalto, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV) 30199000-0 "Articoli di cancelleria ed altri articoli di carta". Al suddetto CPV, in base alla tabella D1 dell'Allegato II.2-bis del Codice, è associato univocamente l'indice dei Prezzi al Consumo (PC) [09541] Articoli di cartoleria per il quale il medesimo Allegato II.2-bis, all'art. 10, indica nell'ambito degli indici dei Prezzi al Consumo (PC), gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP.

La revisione sarà calcolata, decorso un anno dalla data di stipula della Convenzione e con cadenza annuale.

Per il calcolo della suddetta variazione, sarà utilizzata la seguente formula, arrotondata alla seconda cifra decimale:

$$Vt = \frac{It - Io}{Io} * 100$$

Dove

It= valore dell'indice al momento della rilevazione

Io= valore al mese del provvedimento di aggiudicazione

La variazione del prezzo è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al Momento di Rilevazione.

Qualora la variazione dell'indice superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento, si applicherà la revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento: detta revisione, definita in

termini percentuali, sarà comunicata al Fornitore ed alle Amministrazioni sarà

pubblicata sulla pagina della convenzione disponibile al sito

www.scr.piemonte.it.

I prezzi revisionati saranno comunicati al fornitore, alle Amministrazioni

contraenti e pubblicati sul sito www.scr.piemonte.it alla pagina dedicata alla

Convenzione. Tali prezzi saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti

in relazione agli ordinativi di fornitura emessi successivamente alla suddetta

pubblicazione e comunicazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano anche in caso di

subappalto o sub-contratto per gli importi eventualmente corrisposti

direttamente dalle Amministrazioni/Aziende Contraenti. Negli altri casi

l’Affidatario provvede alla determinazione e al pagamento delle somme

dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto

delle disposizioni di cui all’articolo 60 del Codice e all’Allegato II.2-bis, nel

contratto di subappalto o nel sub-contratto.

ART. 11 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od

eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni

in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni e non abbia

omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione

comprovante all’Amministrazione richiedente) od imputabili

all’Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e

condizioni minime previste nel Capitolato tecnico, la singola

Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, ha

facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato all’articolo 10 del

Capitolato tecnico.

2. Si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in tali casi le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare le penali di cui all'articolo 10 del Capitolato tecnico, sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi ad essa connessi verranno prestati in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par. 8.2.1 del Capitolato), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,5 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 12 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste all'articolo 10 del Capitolato tecnico

dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e - per conoscenza - a S.C.R. - Piemonte S.p.A.; in tal caso, il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 commi 3 e 4 della presente Convenzione dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.; in tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 11 commi 3 e 4 della presente Convenzione, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero, potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. -

Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 10 comma 1 e 2 del presente atto, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, di cui all'art. 10 commi 3 e 4, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato tecnico.

ART. 13 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla

legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile, nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.

- Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo di fornitura non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al

Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati, dal medesimo cagionati nel corso e nell'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora il fornitore fornisca prodotti, ovvero presti servizi che non abbiano i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico ovvero le caratteristiche migliorative eventualmente proposte in sede di offerta;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

- nei casi espressamente previsti dal capitolato tecnico;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminta.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. Il Fornitore riconosce che la presente Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, la stessa si risolverà ove tale verifica non abbia dato esito positivo (art. 92, comma 3, del richiamato D. Lgs. 159/2011).

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di fornitura risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al

presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 16 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

4. L'appaltatore notizia il committente dell'intenzione di cedere il credito indicando il valore del credito e il nominativo del cessionario e la cessione sarà autorizzata con apposito atto.

5. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

6. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 18 – RECESSO

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 20 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Responsabile della fornitura, Sig. Remo DEBBI, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per

quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 21 - RUP E/O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il RUP ed il DEC ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 114 commi 7 e 8 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., relativamente al singolo atto di adesione alla Convenzione o al singolo ordinativo di Fornitura.

2. Ciascuna Amministrazione, nell'Ordinativo di Fornitura, indica il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

4. Il RUP/D.E.C., dell'ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dall'avvenuta esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 22 – TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente

dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e

tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it. Il responsabile per la protezione dei dati

personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo e-mail:

rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 24 – DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 27 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it.) e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetto all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 28 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il Fornitore, nella persona del sig. Fabio MALIZIA dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni indicate agli articoli 11 (Penali); 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 15 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 25 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.